



COMUNE DI SCEGGINO

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 26-05-2020

Oggetto: ALLESTIMENTO STRUTTURA TEMPORANEA PER LA DELOCALIZZAZIONE DEL DISTRETTO A.S.L. IN SCHEGGINO CAPOLUOGO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO - INDIVIDUAZIONE AREA ESECUZIONE OPERE.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio, il Sindaco,

RICORDATO che a seguito degli eventi sismici dell'Agosto 2016 e successivi l'edificio di proprietà Comunale sito in Sceggino, Piazza XXIII Luglio ha riportato danni alle strutture tali da comportare l'emissione di una Ordinanza di Inagibilità Temporanea Parziale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di ripristinare la completa funzionalità della struttura, compromessa a seguito degli eventi sismici sopra richiamati ed allo stesso tempo con la finalità di un miglioramento del grado di sicurezza della stessa, ha richiesto, per l'anno 2018, un finanziamento per l'esecuzione dei necessari lavori ai sensi dell'art. 1, comma 853 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; finanziamento concesso con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 6 marzo 2019;

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori è stato approvato dalla Giunta Municipale in data 21.10.2019 con Deliberazione n. 76 e che i lavori sono stati appaltati con successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 113 in data 02.12.2019;

PRECISATO, che l'immobile oggetto di intervento, interamente di proprietà comunale ospita all'interno varie attività economiche tra cui l'ambulatorio medico ed il "Centro Salute" gestito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 che eroga, in ambito sovra-comunale, vari servizi sanitari quali centro prelievi, consultorio, cup, ecc.;

RILEVATO che i lavori da eseguire nel complesso immobiliare escludono, ad eccezione del locale ad uso Bar posto al piano terra e con accesso autonomo, la permanenza delle attività nella struttura;

RILEVATO altresì che i lavori debbono essere consegnati ed avere effettivo inizio entro il mese di giugno e che tali date non possono essere più essere posticipate nel rispetto del crono-programma dei lavori approvato;

DATO ATTO che questo Ente, al fine di non interrompere l'operatività dei servizi essenziali erogati, ha prontamente avviato interlocuzioni con la AUSL Umbria n. 2 per individuare in

ambito comunale, una struttura idonea alla delocalizzazione temporanea delle attività sanitarie;

EVIDENZIATO altresì che, nel frattempo, il territorio nazionale è stato travolto dall'emergenza epidemiologica da "COVID 19" che impone la necessità di porre in atto una serie di misure di sicurezza, idonee a garantire il distanziamento sociale necessario a prevenire e contrastare il contagio e la diffusione del virus:

DATO ATTO che tra le misure sicurezza da adottare per le sopra evidenziate finalità di natura sanitaria, dettate dall'emergenza in atto, è data particolare rilevanza alla funzionalità delle strutture sanitarie territoriali, nelle quali garantire i servizi essenziali alla popolazione, evitando il ricorso alle strutture ospedaliere, laddove possibile;

CONSIDERATO che gli immobili disponibili nell'ambito del territorio comunale, individuati da questa Amministrazione, non sono risultati idonei alla destinazione di sede per l'erogazione di servizi sanitari essenziali, anche in conseguenza dei protocolli emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, che impongono maggiori spazi per l'erogazione dei servizi sanitari ed il distanziamento sociale;

VALUTATO come servizio essenziale per la popolazione sia l'ambulatorio medico, che il "Centro Salute" gestito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, che eroga, in ambito sovra-comunale, vari servizi sanitari quali un centro prelievi, un consultorio familiare, un cup, ecc.;

CONSIDERATO che l'interruzione dei servizi sanitari comporterebbe un grave pregiudizio alla popolazione locale e la esporrebbe al rischio di doversi rivolgere alle strutture ospedaliere;

DATO ATTO che sono intercorsi incontri e sopralluoghi con l'Azienda AUSL Umbria n. 2, con la quale si è convenuto di procedere alla delocalizzazione i suddetti servizi sanitari in una struttura temporanea, messa a disposizione dalla stessa AUSL 2, avente caratteristiche di accessibilità e adeguatezza dei locali, da installare nei pressi della attuale sede del centro salute, su terreno nella disponibilità del Comune di Scheggino, identificato al Catasto Terreni al Foglio 2 Particella 313, attualmente adibito a parcheggio pubblico;

RITENUTO pertanto necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ed a salvaguardia della salute pubblica, ogni azione utile alla programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie alla installazione e messa in funzione di una struttura temporanea in cui delocalizzare i servizi sanitari erogati alla cittadinanza (allaccio ai servizi, basamento, ecc.);

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19»;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale di ulteriori sei mesi.

VISTO l'articolo 50, comma 5, e 54, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

1. Per le ragioni esposte nelle premesse, che di seguito si intendono integralmente riportate, la collocazione di una struttura temporanea da destinare a centro per l'erogazione di tutti i servizi sanitari resi nell'ambito comunale, ovvero per l'ambulatorio medico e per il "Centro Salute" gestito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, per il periodo che si renderà necessario all'esecuzione dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'Edificio sito in Piazza XXIII Luglio;
2. Di prendere atto che la struttura sarà messa a disposizione dall'Azienda AUSL Umbria n. 2 ed avrà le seguenti caratteristiche: prefabbricato modulare in acciaio delle dimensioni complessive in pianta di 11,20 metri x 12,25 metri, costituito nello specifico da n. 5 monoblocchi delle dimensioni di 6,10 metri x 2,45 metri accoppiati sul lato lungo affiancati a n. 5 monoblocchi delle dimensioni di 5,10 metri x 2,45 metri anch'essi accoppiati sul lato lungo;
3. Di individuare in Scheggino Capoluogo, presso l'area attualmente utilizzata come parcheggio pubblico (identificata al catasto al Foglio 2, Particella 313), il luogo in cui installare la suddetta struttura;
4. All'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie (basamento, allaccio servizi, ecc.) per l'installazione della struttura e sua messa in funzione;
5. Di specificare che al ripristino delle condizioni di agibilità dell'edificio attualmente adibito a "Centro Salute" si provvederà al completo smantellamento delle opere temporanee realizzate con il ripristino dello stato dei luoghi attuale.
6. Di notificare il presente provvedimento:
 - a. al proprietario dell'area parcheggio Urbani Agricoltura soc. semplice agricola di Paolo Urbani & C., mediante notifica diretta o, nell'impossibilità, mediante pubblicazione a termini di legge;
 - b. all'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2;
 - c. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente comunicata al Signor Prefetto di Perugia;
 - d. alla Soprintendenza per i Beni A.P.P.S.A e D. dell'Umbria
 - e. alla Regione Umbria Servizio Idraulico
 - f. alla Anas Spa.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Pamela Virgili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to PAOLA AGABITI